

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Le regole per il versamento del saldo Iva 2017

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che il versamento del saldo IVA 2017 – che è dovuto solo se di importo superiore a 10,33 euro - può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 16.3.2018 oppure in forma rateale, maggiorando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima. In alternativa, è ammessa la possibilità di versare il dovuto entro il termine previsto per il versamento delle imposte dirette, ossia entro il 2.7.2018 (primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del 30.6.2018), con possibilità di pagare lo stesso entro i 30 giorni successivi alla scadenza del suddetto termine, vale a dire entro il 20.8.2018 (beneficiando della c.d. proroga di ferragosto), maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Anche in tale caso, è possibile rateizzare il dovuto, tenendo conto che la rateizzazione del saldo IVA deve comunque concludersi entro il mese di novembre. Per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento del saldo IVA, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato, ridotta del 50% se il tardivo versamento è contenuto entro i 90 giorni dalla scadenza del termine. I contribuenti che non effettuano il versamento del saldo IVA entro le naturali scadenze possono, comunque, regolarizzare la propria posizione avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del DLgs. 18.12.1997 n. 472, previo versamento delle eventuali imposte, degli interessi legali e delle sanzioni (ridotte dal ravvedimento).

Premessa

Ai sensi dell'art. 6 del DPR 542/99, l'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo di ciascun anno. Pertanto, il saldo IVA relativo al 2017 deve essere versato entro il 16.3.2018.



Alternativamente, il versamento può essere effettuato **entro il termine** di cui all'art. 17 del DPR 435/2001, stabilito **per il versamento delle imposte dovute** in base alla dichiarazione dei redditi, con le relative maggiorazioni.

Il versamento del saldo IVA, ai sensi dell'art. 3 del DPR 16.4.2003 n. 126, deve essere materialmente eseguito **solo se d'importo superiore ad euro 10,33**, ovvero ad euro 10,00 per effetto degli arrotondamenti. Sono previste, inoltre, diverse modalità per effettuare il versamento del saldo IVA.

Versamento in unica soluzione entro il 16 marzo

Il saldo IVA a debito può essere versato, **in unica soluzione**, entro il 16 marzo di ciascun anno, ovvero entro il primo giorno lavorativo successivo se il 16 marzo cade di sabato o in un giorno festivo. Conseguentemente, il versamento in un'unica soluzione del saldo dell'IVA del periodo di imposta 2017 dovrà essere effettuato **entro e non oltre il prossimo 16 marzo 2018**, utilizzando il modello F24 (codice tributo 6099).

Esempio

Si ipotizzi che il saldo IVA a debito - indicato nel rigo VX1 della dichiarazione IVA 2018 - ammonti ad euro 1.000 e che il soggetto passivo decida di versare l'importo, in unica soluzione, entro il prossimo 16.3.2018. La sezione "Erario" del modello F24 dovrà essere compilata nel seguente modo:

- → codice tributo: "6099" corrispondente a "Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale";
- → rateazione: "0101", i primi due numeri della codifica si riferiscono alla rata interessata (la prima) e i restanti al numero di rate prescelto (1);
- → anno di versamento: periodo d'imposta a cui si riferisce il pagamento (es. 2017);
- → importi a debito versati: ammontare del saldo IVA a debito versato.

SEZIONE ERARIO					
	6099	0101 2017	1.000	inpot a codo compenst	
MPOSTE DIRETTE - IVA BITENUTE ALLA FONTE					
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI			- :	:::	
mbo district	_		-		SALDO (A-R)
colice ufficie codes also	1111	TOTALE A		8	1.000

Versamento rateale del saldo IVA

A norma del combinato disposto dell'art. 20 del DLgs. 9.7.1997 n. 241 e dell'art. 5 del D.M. 21.5.2009, il versamento del saldo dell'IVA **può essere effettuato anche in forma rateale**, tenuto conto che:

→ per la dilazione è dovuto l'interesse annuo del 4% (0,33% mensile) considerando il numero di giorni che intercorre fra la scadenza della prima rata e le successive. L'eventuale pagamento anticipato, rispetto alla scadenza della rata, non riduce l'interesse;

Come ribadito dall'Agenzia delle Entrate nella R.M. 20.6.2017 n. 73, in caso di compensazione nel modello F24 del saldo IVA a debito con crediti disponibili, la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese di differimento rispetto alla scadenza ordinaria del 16 marzo, si applica solamente sulla parte di debito IVA non compensato;

- → il computo dei giorni è effettuato **in base all'anno commerciale**, nel senso che tutti i mesi si considerano di 30 giorni;
- → l'ultimazione della rateazione deve avvenire **nel mese di novembre** dell'anno di presentazione della dichiarazione.

Esempio

Si ipotizzi il caso di un soggetto passivo che decide di versare il saldo IVA relativo al 2017, ammontante ad euro 9.000,00 in modalità rateale, a partire dal 16 marzo 2018, approfittando della rateazione massima concedibile (9 rate).

RATA	SCADENZA	IMPOSTA	TASSO DI INTERESSE	INTERESSI	TOTALE RATA
1	16.03.2018	1.000	0,00%	0	1.000,00
2	17.04.2018	1.000	0,33%	3,30	1.003,30
3	16.05.2018	1.000	0,66%	6,60	1.006,60
4	18.06.2018 (poiché il 16.06.2018 cade di sabato)	1.000	0,99%	9,90	1009,90
5	16.07.2018	1.000	1,32%	13,20	1.013,20
6	20.08.2018	1.000	1,65%	16,50	1.016,50
7	17.09.2018 (poiché il 16.09.2018 cade di domenica)	1.000	1,98%	19,80	1.019,80
8	16.10.2018	1.000	2,31%	23,10	1.023,10
9	16.11.2018	1.000	2,64%	26,40	1.026,40

La compilazione del modello F24, sezione "Erario", deve avvenire indicando fra l'altro:

- → codice tributo: "6099" per l'imposta e "1668" per gli interessi di rateazione;
- → rateazione: i primi due numeri della codifica si riferiscono alla rata interessata e i restanti al numero di rate prescelto. Tale campo non deve essere compilato per quanto concerne gli interessi;
- → anno di riferimento: periodo d'imposta a cui si riferisce il pagamento (2017).

Il saldo IVA a debito può essere versato anche entro il termine previsto per le imposte sui redditi, corrispondendo:

- → gli interessi, nella misura dello 0,4%, per ogni mese o frazione di mese che intercorre dal 16 marz**q.6006,50** dal primo giorno lavorativo successivo, se il 16 marzo cade di sabato o in un giorno festivo) al versamento;
- → la maggiorazione, pari allo 0,4% calcolata sull'importo del saldo IVA aumentato degli interessi di cui sopra, qualora il soggetto passivo si avvalga della facoltà di versare entro i 30 giorni successivi al termine previsto ai fini delle imposte sui redditi, prevista dall'art. 17, co. 2, del DPR 7.12.2001 n. 435.

Osserva

Un soggetto passivo IVA persona fisica **decide di versare il saldo IVA a debito**, pari a 6.000,00 euro, entro il termine di versamento delle imposte sui redditi avvalendosi anche della facoltà di versare entro i successivi 30 giorni:

- → interessi da marzo a giugno: 6.000,00 * (0,4% * 4 mesi) = 6.000 * 1,6% = 96,00 euro;
- \rightarrow maggiorazione dello 0,4%: (6.000,00 + 96,00) * 0,4% = 6.096 * 0,4% = 24,38 euro;
- \rightarrow totale da versare: 6.000,00 + 96,00 + 24,38 = 6.120,38 euro.

Posto che quest'anno il termine per il versamento del saldo delle imposte sul reddito e Irap scade il 2 luglio (poiché il 30.6.2018 cade di sabato) e considerato che i trenta giorni successivi per versare il saldo IVA scadono il 1 agosto 2018, l'Agenzia delle Entrate, in occasione di TELEFISCO 2018, ha chiarito che il saldo Iva 2017 può essere pagato entro il 20 agosto 2018, senza alcuna maggiorazione.

Osserva

L'art. 37, co. 11-bis, del DL 4.7.2006 n. 223, conv. dalla L. 4.8.2006 n. 248, prevede, infatti, che i versamenti delle imposte che scadono tra il 1° e il 20 agosto di ogni anno possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.

Conseguentemente, qualora si decidesse di differire il versamento del saldo IVA al termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sul reddito ed IRAP, il saldo IVA 2017 può essere versato in **unica soluzione**:

- → il 2.7.2018 (poiché il 30.6.2018 cade di sabato) maggiorando quanto dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese tra il 16.3 e il 30.6. Così, se il saldo è versato entro il 2.7.2018 la maggiorazione sarà pari all'1,6% (0,40% * 4);
- → il 20.8.2018 applicando, sull'importo del saldo IVA comprensivo della suddetta maggiorazione dell'1,6%, l'ulteriore maggiorazione dello 0,4%;

Osserva

Il saldo IVA potrà, inoltre, essere versato in **forma rateale**, applicando a ciascuna rata successiva alla prima **gli** interessi dello **0,33%** mensile:

- → a partire dal 2.7.2018 (poiché il 30.6.2018 cade di sabato), maggiorando quanto dovuto dell'1,6% e suddividendo l'importo così determinato nel numero di rate scelte, per un massimo di 5 rate (in quanto la rateizzazione deve comunque concludersi entro il mese di novembre);
- → a partire dal 20.8.2018 applicando, sull'importo del saldo IVA comprensivo della suddetta maggiorazione dell'1,6%, l'ulteriore maggiorazione dello 0,4%, e suddividendo l'importo così determinato nel numero di rate scelte, per un massimo di 4 rate (in quanto la rateizzazione deve comunque concludersi entro il mese di novembre).

Soggetti "non solari" ai fini delle imposte sui redditi

Nelle istruzioni al modello IVA 2018 viene precisato, richiamando quanto chiarito nella citata R.M. 20.6.2017 n. 73 che, anche i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono avvalersi del differimento del versamento del saldo IVA al 2.7.2018, a prescindere dai diversi termini di versamento previsti per le imposte sui redditi.

Osserva

Nella richiamata risoluzione, l'Agenzia delle Entrate aveva chiarito, infatti, che i soggetti passivi IVA con esercizio non coincidente con l'anno solare "possono avvalersi del differimento del termine, contemplato dall'art. 6 del DPR 14.10.1999 n. 542, versando il saldo annuale IVA entro il 30 giugno con la maggiorazione prevista".

Anche nei confronti di tali soggetti, inoltre, dovrebbe essere applicabile l'ulteriore differimento al 20.8.2018, come sopra indicato.

Regole di trasmissione del modello F24

A differenza dei contribuenti non esercenti attività di impresa o arte o professione, per i quali è ammessa la possibilità di presentare il modello F24 anche cartaceo, purché non siano utilizzati crediti in compensazione (a prescindere dall'importo della delega), i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad effettuare i versamenti con il modello F24 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediari abilitati, ricorrendo alle seguenti procedure.

Procedura Descrizione

F24 on line	Vi hanno accesso tutti i contribuenti in possesso del "pincode" di abilitazione ; per usufruire di tale servizio è necessario avere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle Entrate o presso Poste Italiane S.p.A., sul quale addebitare le somme dovute.
F24 web	Consente ai contribuenti di compilare e trasmettere il modello di versamento senza la necessità di scaricare sul proprio computer alcun software; il pagamento avviene con un "ordine di addebito" sul conto corrente bancario o postale del contribuente, a beneficio dell'Agenzia delle Entrate.
F24 cumulativo	 È riservato agli intermediari abilitati ad Entratel (escluse le società del gruppo), per effettuare telematicamente i versamenti dei propri clienti, con addebito: → sui relativi conti correnti; → ovvero sul proprio conto corrente.
Home banking	Si tratta dei sistemi di home/remote banking: → collegati al circuito CBI (Corporate Banking Interbancari) del sistema bancario o altri sistemi di home banking offerti dagli istituti di credito o dalle Poste Italiane S.p.A.; → messi a disposizione dai Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) diversi dalle banche (es. Istituti di pagamento e di moneta elettronica, iscritti all'apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia), a seguito di apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate.

Peraltro, la scelta del canale di pagamento da utilizzare (FISCOONLINE/ENTRATEL o HOME BANKING) dipende dalle **risultanze della delega di pagamento**:

- → modello F24 con **compensazione e saldo zero**;
- → modello F24 con compensazione e saldo maggiore di zero;
- → modello F24 senza compensazione.

Modalità di presentazione del modello F24 TITOLARI DI PARTITA IVA			
	Modello cartaceo	Servizi telematici dell'agenzia delle entrate (F24 on line, F24 web, F24 cumulativo)	Home banking o remote banking
Versamenti con F.24 senza compensazioni.	NO	SI	SI
Versamenti con F.24 con compensazioni che NON evidenzino un saldo pari a zero	NO	SI	NO
Versamenti con F.24 che evidenzino un saldo pari a zero	NO	SI	NO

Omesso versamento del saldo Iva e ravvedimento operoso

L'art. 13, co. 1, del DLgs. 18.12.1997 n. 471 prevede, per **l'omesso, insufficiente o tardivo versamento del saldo IVA**, l'applicazione della **sanzione** amministrativa **pari al 30%** dell'importo non versato, **ridotta del 50%** se il tardivo versamento è contenuto **entro i 90 giorni** dalla scadenza del termine. Conseguentemente, il tardivo versamento del saldo IVA è così punito:

- → per i **ritardi sino a 14 giorni**, la sanzione irrogabile sarà del 15% (30% *50%) ridotta a 1/15 per giorno di ritardo:
- → per i **ritardi da 15 a 90 giorni**, la sanzione sarà pari al 15% (30% *50%);
- → per i **ritardi superiori a 90 giorni**, la sanzione sarà pari al 30%.

La sanzione di cui trattasi si applica **a tutti i tipi di versamenti IVA** (saldi, acconti, liquidazioni mensili e trimestrali, da dichiarazione annuale), anche se l'importo non versato è definito a seguito di accertamento.

I contribuenti che non effettuano il versamento del saldo IVA entro le naturali scadenze possono, comunque, regolarizzare la propria posizione **avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso** di cui all'art. 13 del DLgs. 18.12.1997 n. 472, previo **versamento delle eventuali imposte**, degli **interessi legali e delle sanzioni** (ridotte dal ravvedimento).

Osserva

Trattandosi di violazioni connesse ad un tributo amministrato dall'Agenzia delle Entrate, il ravvedimento non è, peraltro, inibito dall'inizio di un controllo fiscale, ma solo in caso di notifica dell'avviso di accertamento.

Riduzione da ravvedimento	Termini di esecuzione del ravvedimento
1/10 del minimo = pari al 1,5% di quanto non versato (15%*1/10).	Entro 30 giorni dalla scadenza, con ulteriore riduzione a 1/15 per giorno di ritardo se questo non è superiore a 14 giorni.
1/9 del minimo = sanzione pari al 1,67% di quanto non versato $(15\%*1/9)$.	Entro 90 giorni dal termine di scadenza
1/8 del minimo = sanzione pari al 3,75% di quanto non versato $(30\% *1/8)$.	Dopo 90 giorni dalla scadenza , ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui la violazione è stata commessa.
1/7 del minimo = sanzione pari al 4,29% di quanto non versato $(30\% *1/7)$.	Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa.
1/6 del minimo = sanzione pari al 5% di quanto non versato $(30\%*1/6)$.	Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa.

Riassumendo, quindi, affinché si perfezioni l'istituto del ravvedimento operoso è necessario che il contribuente provveda al pagamento, mediante modello F24:

- → dell'imposta o della differenza d'imposta dovuta (codice tributo "6099");
- → della sanzione ridotta con le percentuali appena indicate (codice tributo "8904");

→ degli interessi legali (codice tributo "1991") - previsti nella misura dello 0,3% annuo a decorrere dall'1.1.2018 (D.M. 13.12.2017) - commisurati all'imposta dovuta e che decorrono dal giorno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato fino al dì di effettivo pagamento.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti